



COMUNE DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE N. 177 del 30/09/2024

OGGETTO: MISURE A TUTELA DEL DECORO E DELLA QUIETE PUBBLICA IN DIVERSE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

LA SINDACA

Richiamati:

- L'articolo 44 bis del Regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26.07.2024, con il quale sono individuate specifiche aree caratterizzate dalla presenza di fattori storici, ambientali e sociali in grado di generare fenomeni di disturbo del decoro e alla quiete pubblica;
- L'articolo 44 ter del medesimo Regolamento di polizia urbana, il quale prevede, nelle aree individuate dal precedente articolo 44 bis, i seguenti divieti:
 - a) il divieto di vendita per l'asporto e la somministrazione di bevande alcoliche nei plateatici esterni ai pubblici esercizi e nelle aree pubbliche o ad uso pubblico dalle ore 01:00 alle ore 06:00;
 - b) il divieto di consumo di bevande alcoliche, nelle medesime aree, dalle ore 01:30 alle ore 06:00;
 - c) il divieto di utilizzo, nelle medesime aree, di qualsiasi apparecchio di diffusione sonora;
 - d) il divieto di installazione e di utilizzo all'esterno dei locali, nelle medesime aree, di impianti di diffusione sonora;
- L'articolo 44 quater del Regolamento di polizia urbana, che prevede che con ordinanza del Sindaco, previa proposta motivata da parte del Settore Polizia Locale, possono essere adottate ulteriori misure a tutela della quiete pubblica, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alle problematiche riscontrate e per un periodo di tempo determinato;
- L'articolo 67 comma 1, comma 3 bis e comma 3 ter del Regolamento di polizia urbana, che stabilisce le sanzioni per il mancato rispetto di quanto prescritto dagli articoli 44 ter e 44 quater del medesimo regolamento;

Vista la relazione del Settore Polizia Locale, con la quale si evidenzia, nelle aree caratterizzate dalla presenza di fattori storici, ambientali e sociali in grado di generare fenomeni di

disturbo del decoro e alla quiete pubblica individuate dall'articolo 44 bis del Regolamento di polizia urbana, il permanere di fenomeni di abbandono al suolo di rifiuti costituiti soprattutto da bottiglie e bicchieri di vetro, peraltro spesso ridotte in frantumi che, oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, danno luogo a situazioni di percezione di degrado dell'ambiente urbano con ripercussioni sulla vivibilità delle aree interessate;

Richiamato l'articolo 44 quater comma 1 lettera f) del Regolamento di polizia urbana, che prevede tra le ulteriori misure attivabili a tutela della quiete pubblica il divieto di utilizzo da parte dei gestori dei pubblici esercizi di contenitori usa e getta per la vendita, la somministrazione e il consumo di cibi e bevande;

Considerato che l'articolo 44 quater del Regolamento di polizia urbana sancisce che possono adottate le ulteriori misure a tutela della quiete pubblica anche in modo differenziato e funzionale al fine di affrontare le problematiche riscontrate, anche in riferimento a specifici giorni della settimana e/o a specifici orari;

Ritenuto, stante la relazione del Settore Polizia Locale e in applicazione del richiamato articolo 44 quater del Regolamento di polizia urbana, di dover procedere all'adozione di un'ordinanza sindacale che istituisca il divieto, per un periodo di tempo determinato, previsto dal medesimo articolo 44 quater comma 1 lettera f), vietando nello specifico l'utilizzo da parte dei gestori dei pubblici esercizi di contenitori in vetro e lattine per la vendita, la somministrazione e il consumo di cibi e bevande;

Visti:

- il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50 comma 5 del medesimo TUEL;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'articolo 44 quater del Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Ai Pubblici Esercizi, alle Attività Commerciali e Artigianali, di vendita e somministrazione, anche per asporto, di cibi e bevande, ubicati nelle aree di cui all'articolo 44 bis del Regolamento di polizia urbana, come meglio rappresentato dall'allegato a), che costituisce parte integrante della presente,

il divieto di utilizzo di contenitori in vetro e lattine per la vendita per asporto ed il consumo in aree pubbliche, fatta eccezione per la consumazione effettuata nei locali e o nei relativi plateatici in uso, di cibi e bevande dalle ore 22:00 alle ore 08:00

del giorno successivo, dalla data di adozione del presente provvedimento e sino al 30/09/2025;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza da parte dei soggetti interessati, si darà luogo:

All'applicazione, fatte salve altre disposizioni di legge, delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui all'articolo 67, commi 1, 3 bis e 3 ter del Regolamento di polizia urbana consistenti nel pagamento di una somma da 80 euro a 500 euro e nella sospensione del titolo autorizzatorio per giorni 15 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un trimestre, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale.

La trasmissione di copia del presente atto al Settore Polizia Locale, al Servizio SUAP, Attività Commerciali e produttive, alla Prefettura di Brescia, agli Organi di Polizia.

Brescia, 30/09/2024

LA SINDACA
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC
S.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82